

Legge 30/12/2018, n. 145 (art. 1, commi 859, 860, 861, 862 e 863)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 859 ⁵¹⁷

In vigore dal 1 gennaio 2020

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano:⁵¹⁶

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;⁵¹⁵

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

⁵¹⁵Lettera così modificata dall'[art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

⁵¹⁶Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 854, lett. a\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁵¹⁷La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli [artt. 3](#), primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e [120, Cost.](#) nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 860

In vigore dal 1 gennaio 2019

860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Art. 1 - Comma 861

In vigore dal 7 novembre 2021

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'[articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. [518](#)

[518](#)Comma così modificato dall'[art. 50, comma 1, lett. b\), nn. 1\) e 2\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), dall'[art. 1, comma 854, lett. b\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'[art. 2, comma 4-quater, lett. a\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, dall'[art. 9, comma 2, lett. a\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#).

Art. 1 - Comma 862 [520](#)

In vigore dal 7 novembre 2021

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:[519](#)

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

[519](#)Alinea così modificato dall'[art. 50, comma 1, lett. c\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), dall'[art. 2, comma 4-quater, lett. b\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, dall'[art. 9, comma 2, lett. b\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#).

[520](#)La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli [artt. 3](#), primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e [120, Cost.](#) nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 863 [522](#)

In vigore dal 30 giugno 2019

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.[521](#)

[521](#)Comma così modificato dall'[art. 38-bis, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[522](#)La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli [artt. 3](#), primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e [120, Cost.](#) nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.